

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	3
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20	
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Crippa Giuseppe	4, 6, 7, 8, 9, 12, 16
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Gorgoni Gaetano, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);		Martini Maria Eletta	4, 5, 7
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);		Masina Ettore	3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 19
Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);		Pellicanò Gerolamo	8, 11, 17
		Ronchi Edoardo	6, 7, 8, 11, 12, 14, 18
		Rutelli Francesco	10, 12, 14, 15, 17
		Sarti Adolfo	5, 7
		Scàlfaro Oscar Luigi	5
		Zamberletti Giuseppe	4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fian-drotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei

deputati Fian-drotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta di ieri l'esame dell'articolo 1 è proseguito fino all'accoglimento della proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti al comma 3, lettera a).

ETTORE MASINA. La proposta da lei citata, signor presidente, intendeva far salva la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti riferiti alle altre lettere del comma 3, poiché in realtà la norma di cui stavamo discutendo è strettamente connessa con i successivi punti dello stesso comma.

PRESIDENTE. Effettivamente, si tratta di norme collegate.

Proseguiamo, pertanto, l'esame degli emendamenti all'articolo 1, di cui ho già dato lettura nella seduta del 1° marzo scorso.

Passiamo all'emendamento Masina ed altri 1.25. In qualità di relatore, mi dichiaro contrario.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, mi dichiaro contrario.

MARIA ELETTA MARTINI. In relazione a questo emendamento, vorrei domandare che cosa si intende per « altre organizzazioni internazionali ».

GIUSEPPE CRIPPA. Faccio un esempio: la Comunità economica europea.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sulla base dell'attuale formulazione, però, qualunque organizzazione internazionale potrebbe, per esempio, bloccare le operazioni di esportazione da parte dell'Italia.

PRESIDENTE. Non si può inserire in una normativa una definizione così generica.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. La formulazione è molto vaga e potrebbe far pensare anche ad associazioni o organismi non scaturenti da accordi internazionali, ad esempio, associazioni private, la qual cosa è impensabile. Credo, invece, che il punto di riferimento dovrebbe rimanere l'Organizzazione delle nazioni unite, per non far nascere ambiguità o confusione.

ETTORE MASINA. Intendiamo far riferimento ad organizzazioni internazionali alle quali aderiscano gli Stati e non, per esempio, all'unione mondiale degli inquilini. Pertanto, esse dovrebbero avere quali membri non le associazioni locali, ma i governi, poiché soltanto a quel livello esse vincolano i paesi membri a determinati comportamenti.

Un caso simile potrebbe essere costituito dalla NATO: non vedo come l'Italia possa esimersi dal rispettare un embargo stabilito da questo organismo nei confronti di determinati Stati.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Allora, sarebbe opportuno specificare gli organismi cui ci si riferisce, indicando l'ONU, la NATO, l'UEO, il Consiglio d'Europa...

ETTORE MASINA. Semmai, il Consiglio dei ministri della Comunità europea.

PRESIDENTE. Comunque, ricordo che è al nostro esame un emendamento che recita soltanto « ...altre organizzazioni internazionali che possano vincolare in materia gli Stati membri ». Su di esso, ora, occorre pronunciarsi.

Pongo in votazione l'emendamento Masina ed altri 1.25, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti 1.31 del Governo e Ronchi ed altri 1.7. Ricordo che su quest'ultimo avevo espresso, in una precedente seduta, parere favorevole.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che limitarsi a far riferimento ad « accertate violazioni della Carta dei diritti dell'uomo » porterebbe a bloccare la vendita di armi anche nel caso in cui si dovesse verificare in un determinato paese un solo ed episodico evento di questo tipo, non suscettibile di offuscare l'intera politica di un governo. Del resto, anche l'Italia è stata talvolta al centro di accuse avanzate da organismi internazionali per la tutela dei diritti dell'uomo (per esempio, in riferimento al sistema carcerario), ma non per questo dovrebbe essere esclusa dal commercio internazionale di armamenti.

PRESIDENTE. In qualità di relatore propongo una nuova formulazione dell'emendamento 1.31 del Governo, di cui ho dato lettura nella seduta del 1° marzo scorso, che tenga conto dell'emendamento Ronchi 1.7:

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) verso i paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Credo che il riferimento alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo definisca l'argomento.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alla Commissione.

OSCAR LUIGI SCALFARO. È vero, infatti, che all'Italia sono state mosse accuse, ma non si è mai registrato l'accertamento di violazioni. Dire « accertate violazioni » ritengo costituisca una sufficiente garanzia, anche alla luce della considerazione che l'aggettivo « sistematiche » implica continuità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1.31 come riformulato.

(È approvato).

L'emendamento Ronchi 1.7 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'esame degli emendamenti 1.8, 1.34, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.37.

Ricordo che, in qualità di relatore, avevo già espresso parere contrario sulla soppressione della lettera e), come previsto dagli identici emendamenti Gunnella 1.8 e Governo 1.34.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha presentato l'emendamento soppressivo 1.34 per la semplice ragione che con questa previsione si aumentano i casi in cui è vietata l'esportazione delle armi, riducendo la possibilità di espansione delle nostre industrie. Ciò però non impedisce a tali nazioni di rifornirsi di armi presso altri Stati.

A mio avviso, occorre lasciare al Governo una certa discrezionalità: per tale motivo, in qualità di rappresentante dell'esecutivo, ho ritenuto di presentare l'emendamento 1.34. È opportuno consentire al Governo di decidere, considerato che oltretutto nello stesso articolo 1, in commi precedenti, si è ribadito il principio che l'esecutivo debba attenersi alle convenzioni internazionali ed ai principi costituzionali.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Gorgoni non ricorda che sul punto si svolse una lunga discussione che vorrei sinteticamente ricordare.

La generosità italiana in questo campo è senza limiti — e ne abbiamo dato ampiamente prova — purtroppo però non è possibile assoggettarla ad un autentico controllo. Si è verificato, infatti, che gli aiuti dell'Italia destinati ad alleviare il disagio di alcune popolazioni, sono stati utilizzati per acquistare armi. Non c'è alcun dubbio al riguardo!

Il provvedimento oggi in discussione deve certamente essere garante per l'attività delle industrie nazionali, il che però non può esimerci dal prestare un'attenzione particolare: l'esperienza da noi acquisita nel campo della cooperazione ha svelato, infatti, che i fondi da noi (come da altri) devoluti, sono stati utilizzati per altri fini. È giusto pertanto prevedere — nel caso di specie, con questo comma — una possibilità di controllo e di decisione da parte nostra. D'altra parte, non mi sento di elaborare una legge protezionistica per l'industria.

MARIA ELETTA MARTINI. Certo.

ADOLFO SARTI. È una tematica a venire, che potrà essere utile dal punto di vista dei tagli da apportare al bilancio dello Stato. Se c'è un campo di cui ci occupiamo sotto il profilo delle giuste preoccupazioni, attualmente, è proprio questo. Onorevole rappresentante del Governo, ascolti la parola di un ex ministro della difesa!

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Sarti.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Potrei anche essere d'accordo con il collega Sarti, a condizione però che si operino i tagli. Se si continuerà ad erogare fondi a favore di paesi nei cui confronti è difficile non solo il controllo delle importazioni delle armi,

ma anche l'accertamento effettivo delle spese, otterremo — lo ribadisco — solamente il risultato di ridurre le opportunità per le industrie italiane.

PRESIDENTE. Con questa disposizione ci inseriamo nel sistema della cooperazione non solo italiana. È giusto e doveroso cooperare per la salvezza delle popolazioni; ciò però deve implicare una particolare attenzione sulla sorte delle risorse.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Signor presidente, il punto è particolarmente qualificante, in quanto sostanzialmente impone al Governo — e, quindi, al Parlamento — una valutazione sulle politiche degli armamenti di altri paesi.

Abbiamo sancito che le operazioni di esportazione e transito di materiali di armamento siano vietate verso i paesi in stato di conflitto armato, nei confronti di quelli la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione, nonché verso le nazioni che si siano rese responsabili di violazioni alle convenzioni internazionali, ma esistono Stati — e questa è una valutazione politica — soprattutto nel terzo mondo che si armano al di là delle vere esigenze di difesa. Del resto, se un paese acquista mine e carri armati, significa che non persegue tanto una politica difensiva, quanto una aggressiva ed espansiva.

Inoltre, si vuole evitare che la politica di sviluppo diventi uno strumento indiretto per armare certi paesi; essa, infatti, consente la cessione di mezzi non bellici, ma economici o strumentali, che indirettamente — ripeto — possono servire ad armare. È inutile sostenere di non voler erogare risorse per gli armamenti, se poi indirettamente si conferiscono fondi che ne consentono l'acquisto presso altri acquirenti. Il Governo è preoccupato per la possibilità che gli Stati si rivolgano ad altri paesi per acquistare armi: secondo me è importante che non comperino armamenti con i nostri soldi, altrimenti sarebbe davvero una pessima politica.

È vero che questa previsione obbliga il Governo ad una valutazione politica, ma poiché l'esecutivo ogni anno presenta al Parlamento una relazione, in essa si farà carico delle responsabilità politiche derivanti dalla eventuale violazione della norma secondo la quale bisogna verificare se la politica di armamento perseguita da un determinato paese sia o meno finalizzata alla difesa. Desidero, infine, associarmi all'emendamento presentato dall'onorevole Martini. Anzi, specificherei che gli aiuti sono diretti alle popolazioni, perché sia chiaro che tali sostegni economici verranno erogati attraverso associazioni di volontariato, per evitare il ripetersi di casi analoghi a quello del Nicaragua, dove i fondi per il terremoto furono utilizzati per armare la guardia nazionale e non per la ricostruzione.

EDOARDO RONCHI. Ricordo al rappresentante del Governo che la lettera e) del terzo comma dell'articolo 1 si riferisce a paesi che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa. Ciò comporta una valutazione politica che individui, appunto come eccedenti, le risorse destinate alla difesa dello Stato; in sostanza, quello Stato apre una corsa agli armamenti. Poiché ritengo che questo elemento di valutazione debba comunque essere considerato, se l'onorevole Gorgoni ritirasse il proprio emendamento, non esiterei a fare altrettanto con gli emendamenti 1.9 e 1.10 da noi presentati. In caso contrario, manterremmo le nostre proposte modificative.

GIUSEPPE CRIPPA. Vorrei ricordare all'onorevole Gorgoni che noi, con i paesi in via di sviluppo destinatari degli aiuti italiani, abbiamo un legame speciale, vogliamo esercitare — ed anche ricevere, attraverso un dialogo — un condizionamento politico. Intendiamo fare questo senza ricorrere ai ricatti, ma secondo il comune rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, tra i quali vi è quello prioritario di non porre

in essere misure o atteggiamenti aggressivi nei confronti degli Stati limitrofi o confinanti. L'articolo, in sostanza, dice che verso i paesi, con i quali si sono instaurati rapporti nell'ambito degli aiuti allo sviluppo, si esercita « un condizionamento », per cui questi paesi accettano i principi di politica internazionale a cui le Nazioni Unite e la Costituzione dell'Italia fanno riferimento. Non derogherei da tali affermazioni. Aggiungo, tuttavia, di essere d'accordo sull'emendamento proposto dall'onorevole Martini; se il principio in esso contenuto non fosse accettato, faremmo pagare alle popolazioni scelte di cui non hanno la responsabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Gunnella 1.8 e Governo 1.34, non accettati dal relatore.

(Sono respinti).

EDOARDO RONCHI. Ritiriamo gli emendamenti 1.9 e 1.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.37.

MARIA ELETTA MARTINI. In base alle osservazioni dell'onorevole Zamberletti, modifico il mio emendamento 1.37, come segue:

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine: ad eccezione di quelli alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

EDOARDO RONCHI. Propongo di inserire in tale emendamento anche il caso delle carestie.

ADOLFO SARTI. Può restare inteso che comprendiamo le carestie nei casi di disastri e calamità naturali.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento 1.37, come riformulato.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

EDOARDO RONCHI. Ritiro l'emendamento 1.11 e aderisco all'emendamento Martini 1.37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.37 come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Salvoldi ed altri 1.12.

EDOARDO RONCHI. La principale differenza tra la formulazione del comma 4 che proponiamo con l'emendamento 1.12 e quella contenuta nel testo unificato risiede nella previsione del divieto delle importazioni anche di armi biologiche, chimiche e nucleari. Vi è, poi, una diversa formulazione dell'ultima parte del comma, che riveste, però, minore importanza.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Desidero far notare alla Commissione che, per quanto concerne il problema del transito delle armi nucleari, dobbiamo tenere in considerazione le esigenze del sistema di difesa NATO.

GIUSEPPE CRIPPA. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Zamberletti, esiste l'eccezione prevista dalla lettera c) del comma 6.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sì, è vero.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento 1.12.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Salvoldi ed altri 1.12, a condizione che le parole « idonee a consentire » siano sostituite con le seguenti « appositamente realizzate per »; infatti, con l'espressione generica dell'emendamento 1.12, il divieto si applicherebbe anche a strumenti e tecnologie

astrattamente idonei alla costruzione delle armi.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sarebbe preferibile usare la dizione « progettati per la realizzazione », in quanto, per esempio, anche un alambicco od un calcolatore possono essere impiegati nella produzione di sostanze chimiche, mentre il concetto di progettazione implica la volontà preordinata di arrivare ad un determinato risultato.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ribadisco l'opportunità di modificare l'emendamento 1.12 nel senso prima indicato; in subordine si potrebbe accogliere il suggerimento del collega Zamberletti di usare il termine « progettate », perché mi pare specifichi meglio il concetto della finalità.

ETTORE MASINA. Vorrei far notare che nel corso della discussione svolta sul comma 4 a proposito delle armi chimiche, avevamo raggiunto l'ampio consenso della Commissione sul termine « preordinate ». Non vedo perché non potremmo utilizzarlo anche nella seconda parte del comma, stabilendo che « il divieto si applica anche agli strumenti ed alle tecnologie preordinate (...) », e così via.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di due cose diverse.

GEROLAMO PELLICANÒ. Comprendo che l'uso del concetto di progettazione può in qualche modo facilitare la comprensione della norma, però faccio presente che possono esservi strumenti dotati di una progettazione plurivalente, come avviene — secondo l'esempio che è stato portato — nel caso dell'alambicco. Ho l'impressione che l'uso di questo termine non risulterebbe sufficiente nel caso in cui un magistrato dovesse cadere in pericolose oscillazioni interpretative.

Preannuncio, pertanto, la presentazione di un subemendamento, al fine di

sostituire il periodo in questione con le parole « specificamente progettate per ».

PRESIDENTE. L'onorevole Pellicanò ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.12, al secondo capoverso, sostituire le parole: idonee a consentire con le parole: specificamente progettate per.

0. 1. 12. 1.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Pellicanò.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io sono favorevole.

EDOARDO RONCHI. A nome del gruppo di democrazia proletaria mi dichiaro contrario al subemendamento 0.1.12.1 dell'onorevole Pellicanò, in quanto non sempre una determinata tecnologia ha finalità esclusivamente militari, come avviene nel caso di un sistema *radar* destinato all'installazione su un aereo. Inserendo la specificazione proposta dal collega Pellicanò si rischia di non dare alcuna definizione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Concordo sull'osservazione dell'onorevole Pellicanò, in quanto sono convinto che esistano materiali dotati di una pluralità di possibilità di applicazione, come nel caso dei prodotti ad alta tecnologia. Per questo motivo sarà necessario aggiungere un'apposita specificazione nel testo della legge, perché non si possono sottoporre alla stessa disciplina delle armi da guerra prodotti che sono stati fabbricati per varie possibilità di impiego. In questo senso intendo presentare alcuni emendamenti proprio per sottrarre alla disciplina oggetto del nostro dibattito i prodotti ad alta tecnologia (come per esempio un calcolatore, che può servire anche per la misurazione delle quantità).

GIUSEPPE CRIPPA. Questo vale per il collega Ronchi!

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. La preoccupazione dell'onorevole Ronchi troverà risposta nella parte aggiuntiva che discuteremo in seguito, riguardante i cosiddetti prodotti ad alta tecnologia, applicati nel settore militare ma non progettati a fini bellici, i quali necessitano di una disciplina diversa, per non rischiare di bloccare l'intero mercato dell'*export* civile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pellicanò 0.1.12.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Salvoldi ed altri 1.12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti Masina 1.26 e Governo 1.33.

Passiamo all'emendamento Crippa e Marri 1.27.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Marri 1.27 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 1.32.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta, come è evidente, di una ulteriore eccezione da inserire all'interno del comma 5.

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro favorevole all'emendamento 1.32, nel quale del resto, è prevista tutta una serie di garanzie.

GIUSEPPE CRIPPA. Il problema è costituito dalla « autorizzazione del ministro

dell'interno ». Tale previsione è estremamente discutibile, poiché inserisce all'interno della procedura un organo diverso dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. In effetti, condivido anch'io questo dubbio. Come mai si è fatto riferimento al ministro dell'interno?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Probabilmente — mi corregga l'onorevole sottosegretario se sbaglio — si tratta di evitare ai fini della sicurezza che il materiale d'armamento rientri nel mercato interno. Tuttavia, sarebbe necessario che tale notifica venisse affidata ad organismi che siano esattamente a conoscenza delle vicende della merce in oggetto, altrimenti il Ministero dell'interno potrebbe trovarsi a ricevere domande relative a pezzi reimportati, senza aver seguito la procedura relativa alle attività importative ed esportative.

GIUSEPPE CRIPPA. Poiché ci troviamo ancora nella fase d'esame dell'articolo 1, che non riguarda le previsioni specifiche in materia, ma i principi generali, proporrei di sopprimere le parole da « previa autorizzazione » fino alla fine della lettera aggiuntiva. Successivamente, potremmo riprendere nel dettaglio ed in modo unitario la definizione dei tempi, delle procedure e delle competenze relativi all'emanazione dell'autorizzazione. In alternativa, si potrebbe correggere la formulazione proposta dal Governo sostituendo le parole « previa autorizzazione del » con le altre « previa comunicazione al ».

Tuttavia, da parte mia, preferirei che ci limitassimo in questa sede all'enunciazione generale, per definire in un secondo momento le singole competenze.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Condivido la proposta dell'onorevole Crippa, di sopprimere le

parole da « previa autorizzazione » fino alla fine della lettera aggiuntiva.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Governo, accetto la proposta avanzata dall'onorevole Crippa, con l'intesa che la restante parte dell'emendamento sia presa in esame in una fase successiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo 1.32 nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Crippa.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Rutelli ed altri 1.13 e Masina ed altri 1.28.

FRANCESCO RUTELLI. Nell'articolo 8, relativo alle autorizzazioni alle trattative, si prevede che il nullaosta preventivo non venga richiesto per tutta una serie di fattispecie tra cui l'esportazione temporanea. Fra l'altro, ricade in quella materia anche il caso, esaminato poc'anzi, delle importazioni temporanee a fini di revisione dei materiali di armamento.

Mi domando se, invece che all'articolo 1, la questione concernente le importazioni ed esportazioni temporanee, con tutti gli aspetti tecnici che esse comportano, non debba invece essere trattata nella parte applicativa della legge in esame, con le specifiche eccezioni legate a determinate fattispecie.

Da parte mia, propongo che tutta la materia venga esaminata nell'ambito dell'articolo 8, piuttosto che all'interno delle norme che definiscono in via di principio l'estensione operativa della legge.

Desidero suffragare la mia tesi con un esempio: il nostro paese potrebbe esportare un camion ad uso civile, che, in quanto tale, non ricada nella normativa che stiamo esaminando e che, quindi, non necessita di autorizzazioni. In seguito, il camion viene reimportato temporaneamente e modificato per renderlo utilizza-

bile a fini bellici (casi simili si sono verificati in varie circostanze). È in questa fase che la legge sottoposta alla nostra attenzione dovrebbe intervenire e, quindi, non dobbiamo considerare esclusa in linea di principio da questa normativa l'importazione volta a modificare la natura stessa del materiale che sarà successivamente esportato.

Pertanto, con l'emendamento 1.13, propongo la soppressione della lettera *d*) del comma 5, per riprendere successivamente in considerazione le tematiche attinenti alle importazioni temporanee, nell'ambito dell'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. La norma posta dalla lettera *d*) del comma 5 è di una certa delicatezza, poiché investe il problema della reciprocità delle condizioni di transito delle merci a livello internazionale. Infatti, dal momento che l'Italia può impostare il commercio di determinati prodotti rispettando una serie di requisiti, altrettanto le viene richiesto da parte di altri paesi.

Ora, nell'ambito dell'articolo 1, il comma 4 pone i divieti relativi alle importazioni definitive di materiale d'armamento; conseguentemente, al comma 5 vengono previste una serie di eccezioni, delle quali la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative costituiscono parte rilevante, soprattutto dal punto di vista quantitativo.

ETTORE MASINA. L'emendamento 1.28 da me proposto, pur essendo identico a quello presentato dall'onorevole Rutelli, è ispirato da altra preoccupazione. Con esso intendo dar voce alla vasta indignazione, diffusa in una serie di movimenti di opinione pubblica, nei confronti delle rassegne e delle mostre di strumenti bellici. In questo contesto, è da citare la posizione assunta dagli organi episcopali inglese, francese ed italiano, che hanno sollevato la propria protesta contro tali manifestazioni.

Che l'Italia partecipi attivamente al commercio delle armi, organizzando anche mostre di materiale bellico, viene giudicato da taluni — fra i quali sono onorato di annoverarmi — azione contrastante con i principi che il nostro paese intende salvaguardare.

Pertanto, propongo la soppressione della lettera *d*) del comma 5, affinché non si verifichino ulteriormente le condizioni per l'allestimento di manifestazioni fieristiche di materiale d'armamento, cui possano partecipare anche produttori stranieri (come nel caso di Genova, ove ciò si sta verificando contro la volontà della popolazione).

EDOARDO RONCHI. Condivido l'impostazione degli onorevoli Rutelli e Masina e mi associo alla richiesta di soppressione della lettera *d*) dell'articolo 1, anche perché stiamo esaminando una disciplina volta a regolamentare il commercio delle armi partendo dal presupposto che non si tratta di merci qualsiasi, ma di strumenti di morte.

Questo commercio non è un fatto privato, ma riguarda le politiche ed i rapporti tra i governi o le aziende rappresentanti di Paesi stranieri.

Personalmente non comprendo la finalità di organizzare fiere campionarie dato che, oltretutto, non si tratta di promuovere un commercio, bensì di regolamentarlo.

Eliminerei dal testo legislativo il riferimento alle fiere campionarie, in quanto rappresenta un segnale culturale che, al di là del merito specifico della formulazione del comma, è inaccettabile.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. In questo caso non si affronta il problema generale delle esposizioni, del salone aeronautico di Parigi o della mostra nautica di Genova, ciò che si sostiene è il divieto per gli stranieri a partecipare alle nostre manifestazioni.

La soppressione della lettera *d*) del comma 5 non risolve i problemi rappresentati, anzi permette soltanto alle indu-

strie italiane di esporre alle fiere campionarie. Il che potrà comportare il divieto per le nostre imprese di partecipare alle mostre straniere, con conseguente danno economico per le industrie nazionali. Impedire la reciprocità, nel senso cioè di non consentire alle imprese straniere la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, alle mostre ed alle attività dimostrative italiane, mi pare inaccettabile.

GEROLAMO PELLICANÒ. Non avrei chiesto la parola se non ritenessi rilevante l'emendamento presentato dall'onorevole Masina, in quanto esso implica una differente valutazione sulla materia. Pur comprendendo le motivazioni — peraltro coerenti con le sue convinzioni — che lo hanno spinto a formalizzare la proposta di modifica 1.28, ritengo di dover affermare che, se aderissimo all'iniziativa, forse dovremmo mettere in discussione l'intera politica di difesa nazionale e, conseguentemente, riaprire il dibattito generale.

Poiché abbiamo già compiuto talune scelte, convenendo purtroppo sulla necessità della politica degli armamenti e dell'esistenza delle industrie produttrici di strumenti per la difesa nazionale, non possiamo a questo punto impedire alle industrie medesime di agire secondo le regole. Pertanto, esprimo la mia contrarietà agli identici emendamenti 1.28 e 1.13.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Associandomi alle motivazioni espresse dagli onorevoli Zamberletti e Pellicanò, il Governo esprime parere contrario agli emendamenti in esame.

Vorrei far rilevare che il provvedimento in esame regola il commercio, l'esportazione e l'importazione delle armi, ossia un'attività rispetto alla quale è naturale l'allestimento di fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative per consentire agli acquirenti scelte migliori.

PRESIDENTE. In qualità di relatore ribadisco il parere contrario.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Rutelli ed altri 1.13 e Masina ed altri 1.28, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Masina ed altri 1.29.

ETTORE MASINA. Lo ritiro, signor presidente, concordando con le osservazioni svolte dal collega Crippa, secondo cui la materia delle autorizzazioni va disciplinata in modo organico da un articolo successivo.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Andreis ed altri 1.14 e Masina 1.30.

FRANCESCO RUTELLI. Ritiro l'emendamento 1.14 di cui sono firmatario.

ETTORE MASINA. Ritiro il mio emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rutelli ed altri 1.15.

FRANCESCO RUTELLI. L'emendamento da noi presentato rappresenta una specifica necessaria, affinché in nessun modo — tra le « maglie » di questo provvedimento — esista la possibilità di esportazioni temporanee nei confronti dei paesi individuati nei commi precedenti. Riteniamo, infatti, che il principio in base al quale si impedisce di commerciare armi verso un determinato tipo di nazioni, non possa venire meno nel caso di esportazioni temporanee, a prescindere dalle implicazioni pratiche che questo genere di operazioni comporterebbero se realizzate nei confronti di paesi inaffidabili.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi associo al parere del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Rutelli ed altri 1.15, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti Governo 1.35, Ronchi ed altri 1.16 e Salvoldi ed altri 1.17. Ricordo che l'emendamento Ronchi ed altri 1.16 è volto a sopprimere, al comma 7, le parole: « e fumogeni ».

EDOARDO RONCHI. Dal momento che i fumogeni possono essere utilizzati a fini prettamente militari...

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Ronchi, l'emendamento 1.35 presentato dal Governo, riformulando complessivamente il comma 7 dell'articolo 1, considera anche l'ipotesi da lei prevista. Per tale ragione, mi dichiaro contrario al suo emendamento.

PRESIDENTE. Per chiarezza, do nuovamente lettura dell'emendamento del Governo, tendente a sostituire il comma 7 dell'articolo 1 con il seguente: « Sono altresì escluse dalla disciplina della presente legge le armi da caccia di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le armi per uso sportivo di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 85, le altre armi comuni da sparo e relative munizioni, non rientranti nella fattispecie di materiale d'armamento, le armi antiche, artistiche o rare o di importanza storica di cui al decreto 14 aprile 1982, gli esplosivi destinati esclusivamente ad usi civili, nonché le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi, fumogeni e lacrimogeni ».

GIUSEPPE CRIPPA. Desidererei che l'onorevole Gorgoni mi chiarisse perché, mentre per tutti i tipi d'arma vi è il contemporaneo riferimento ad una legge, per le armi e munizioni da sparo, invece, viene ad essere eliminato l'unico riferimento specifico esistente, cioè la legge 18 aprile 1975, n. 110.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per « le altre armi comuni da sparo e relative munizioni » il riferimento è al decreto 14 aprile 1982. Lo stesso riferimento vale per le armi antiche, artistiche o rare o di importanza storica.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Dal momento che non risulta del tutto chiaro che le armi corte da sparo, già definite dalla legislazione, restano escluse dalla disciplina in questione, desidererei qualche ulteriore chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, mi sia consentito far rilevare che mentre consentiamo l'esportazione delle armi antiche, le quali costituiscono parte del patrimonio artistico nazionale, non permettiamo, invece, l'esportazione delle armi antiche riprodotte. A mio avviso, sarebbe più logico esportare le armi false anziché quelle vere...

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel caso in cui un'arma riprodotta risulti funzionante, essa è equiparata all'arma comune da sparo; nel caso contrario, si tratta di un oggetto e non di un'arma.

Ai sensi del decreto 14 aprile 1982, l'arma antica può anche essere esportata, previa autorizzazione prevista nello stesso decreto. Dunque, è possibile importare o esportare un'arma antica...

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ma come è possibile considerare arma un'arma antica e non la sua riproduzione?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'arma riprodotta è paragonata all'arma comune da sparo. E la differenza fra arma da guerra ed arma comune da sparo consiste nel fatto che la prima è quella in uso...

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Sì, ma se le armi riprodotte non vengono ricomprese in quelle elencate nel suo emendamento, risultano assimilate alle armi da guerra...

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero chiarire che per armi comuni da sparo vanno intese quelle che non risultano in dotazione presso alcun esercito del mondo. L'arma da guerra viene considerata tale nella misura in cui risulta in dotazione presso uno o più eserciti militari. Pertanto, un'arma riprodotta su modello di un'arma antica viene paragonata, a tutti gli effetti, ad un'arma comune da sparo, e ad essa si applica il relativo regime di importazione e di esportazione.

ETTORE MASINA. Desidererei sapere dall'onorevole Gorgoni se nel testo del suo emendamento risultino escluse dal divieto di esportazione anche le armi corte automatiche.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'esse sono assimilabili alle armi comuni da sparo.

ETTORE MASINA. Nel testo licenziato dal Comitato ristretto si escludevano dalla disciplina in questione le armi corte da sparo purché non automatiche.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Vorrei che il Governo chiarisse maggiormente le ragioni per le quali propone di modificare il testo del comma 7 predisposto dal Comitato ristretto.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento 1.35 prevede l'esclusione dalla disciplina di un numero più ampio di casi, tra i quali, per esempio, le armi comuni da sparo, anche se automatiche, che non rientrano nella fattispecie di materiale d'armamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Per quanto riguarda le armi sportive e da caccia, l'emendamento del Governo non contempla le relative munizioni.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le norme sulle armi,

comuni o da guerra, comprendono di per sé le relative munizioni.

EDOARDO RONCHI. Il comma 7 dell'articolo 1 esclude dalla disciplina della legge al nostro esame determinati tipi di armi: l'ampliamento della relativa casistica comporta la possibilità di esportare, importare e far transitare un maggior numero di armi senza le autorizzazioni e i controlli previsti per i materiali di armamento. Il testo unificato redatto dal Comitato ristretto considera le armi corte da sparo, purché non automatiche, mentre l'emendamento proposto dal Governo si riferisce alle armi comuni da sparo; la differenza è chiara: tra le armi comuni sono comprese quelle corte, anche automatiche, e quelle lunghe.

Inoltre, l'emendamento del Governo 1.35 prevede l'esclusione dalla disciplina della legge anche per i lacrimogeni. Pertanto, a mio avviso, è preferibile il testo del comma 7 redatto dal Comitato ristretto.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'oggetto della legge alla nostra attenzione è l'esportazione, importazione e transito di armi da guerra; tutto ciò che non rientra in tale ambito deve essere escluso dalla disciplina al nostro esame, per evitare di penalizzare la nostra industria produttrice di armi comuni da sparo, non da guerra. Per esempio, non comprendo le ragioni per le quali dovrebbero essere posti limiti all'esportazione di fucili da caccia, che sono armi lunghe, creando un vantaggio per la concorrenza straniera.

EDOARDO RONCHI. A mio avviso, l'emendamento del Governo 1.35 potrebbe essere modificato sostituendo le parole « armi comuni da sparo » con quelle « armi corte da sparo » e sopprimendo le parole « fumogeni e lacrimogeni ».

PRESIDENTE. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Ronchi, salvo che

per la soppressione della parola « fumogeni ».

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mentre posso condividere la proposta dell'onorevole Zamberletti di aggiungere alle « armi antiche, artistiche o rare o di importanza storica » le « riproduzioni di esse », non sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Ronchi. Infatti, se escludessimo dalla disciplina della presente legge soltanto le armi corte da sparo, i fucili che non sono da guerra verrebbero sottoposti alle autorizzazioni e controlli previsti per i materiali di armamento; chi ha esercitato la professione di avvocato penalista, però, conosce bene la netta differenza tra un'arma comune da sparo ed un'arma da guerra!

Per quanto riguarda i fumogeni e i lacrimogeni, occorre osservare che essi vengono utilizzati anche a scopo civile, per esempio, per segnalazioni o per ordine pubblico; essi vanno distinti dalle armi chimiche da guerra. In sostanza, occorre evitare che con la presente legge vengano colpiti settori industriali non attinenti all'armamento da guerra.

PRESIDENTE. Accetto la soluzione suggerita dall'onorevole Zamberletti ed accolta dal Governo di modificare la definizione di armi corte da sparo inserendovi il concetto della riproduzione delle armi antiche.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero sottoporre ai colleghi un problema. Abbiamo identificato una serie di paesi verso i quali l'esportazione non solo di armi da guerra, ma anche di tecnologie di rilevanza strategica non è permessa per motivi politici (in quanto incompatibile con la politica del nostro paese). Per quale ragione dovremmo consentire che si esportino, per esempio in Sudafrica, lacrimogeni da utilizzare per il mantenimento dell'ordine pubblico o armi che poi possono essere cedute alle milizie od alla guardia civile?

Quando si afferma che è escluso dalla disciplina della presente legge un certo tipo di strumenti (ciò non vale per le armi antiche), si deve precisare che anche i mezzi necessari al ristabilimento dell'ordine pubblico, di cui parlava correttamente il sottosegretario Gorgoni, non vanno comunque esportati in paesi dove esiste una repressione violenta.

ETTORE MASINA. Si è, appunto, parlato di paesi in cui avvengono sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo, nel qual caso non vi è esportazione di armi.

FRANCESCO RUTELLI. No, poiché sono esclusi dalla disciplina del presente provvedimento, tali strumenti possono essere esportati nei paesi in cui, per esempio, esistono milizie paragonative, le quali possono utilizzare fucili, pistole od altre tecnologie a fini di repressione interna, nonostante le tassative prescrizioni del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Secondo me, signor presidente, il temperamento delle esigenze deve avvenire in questo articolo, chiarendo che sono senz'altro escluse dalla disciplina le armi sportive, storiche e da caccia e le relative munizioni (...), salvo che per i paesi di cui al citato comma 3. In questo senso preannuncio la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rutelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni, le cartucce per uso industriale, gli artifici luminosi e le riproduzioni di armi antiche; nonché, salvo per i Paesi di cui al comma 3 del presente articolo, le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automa-

tiche, e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

1. 38.

ETTORE MASINA. Condivido pienamente quanto ha affermato il collega Rutelli e faccio presente che la questione è molto più complicata di quanto il sottosegretario faccia credere. Ogni anno a Roma ci rechiamo a rendere omaggio a 346 persone che sono state uccise con un colpo di pistola alla nuca; inoltre, recentemente, nella Cisgiordania occupata 17 bambini sono morti soffocati dai gas lacrimogeni. A proposito dei fucili lunghi, di cui parlava prima il sottosegretario, abbiamo previsto un'esplicita esclusione per quanto concerne le armi sportive e per quelle da caccia; se un fucile non serve per uso sportivo o da caccia, è chiaro che ha finalità belliche.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già chiarito nel mio precedente intervento le ragioni per le quali il Governo insiste sull'emendamento 1.35, con le modifiche proposte dall'onorevole Zamberletti. Voglio far presente che, se faremo come voi dite, introdurremo una serie di sbarramenti che di fatto limiteranno soltanto la produzione delle nostre industrie, aprendo nel contempo spazi sempre più vasti all'industria di altri paesi.

Anche il coltello con il quale si taglia il pane talvolta viene usato per uccidere: non è tanto lo strumento utilizzato, quanto la volontà di chi lo usa a determinare l'evento. Non si può perciò generalizzare, introducendo sbarramenti inaccettabili.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Desidero rilevare che ci stiamo addentrando in un ragionamento che rischia di far ricomprendere nella legge concernente il commercio delle armi un certo tipo di produzione che avevamo ritenuto di lasciare fuori.

GIUSEPPE CRIPPA. A me sembra che le armi da caccia siano escluse sia nelle intenzioni sia nella lettera dell'emendamento che stiamo esaminando. Il problema è che ci riferiamo ad un numero molto piccolo — mi auguro — di paesi, cioè a quelli che, di anno in anno, sono soggetti all'embargo internazionale per violazione dei diritti umani. Per questi paesi manca il requisito di un rapporto minimo di « fiducia » (per usare un termine semplificato), che consenta di vendere loro armi, sia pure non da guerra, passibili di essere usate per fini repressivi interni (come, nel caso della Palestina, ricordato poc'anzi dall'onorevole Masina).

Pertanto, ritengo molto equilibrata e da sostenere la proposta emendativa avanzata dall'onorevole Rutelli.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Propongo di sospendere la seduta, aggiornandoci alla prossima settimana, per consentire a tutti noi, ma anche al Governo, di riflettere adeguatamente. Infatti, a prescindere dalla questione che stiamo esaminando in questo momento, circa la quale mi rimetto alla valutazione del Governo poiché non dispongo di sufficienti elementi in materia, ricordo che è rimasto in sospeso il problema relativo alla nuova formulazione della lettera a) del comma 5, che ci impedirebbe comunque di completare l'esame degli emendamenti all'articolo 1 entro la giornata odierna.

Poiché su alcuni nodi emersi all'interno di quella norma non è stato raggiunto l'accordo (non voglio neanche parlare di « convinzione comune »), non credo si possa giungere ad una conclusione oggi, a meno che il Governo non si dichiari disponibile ad accettare la formulazione del comma 7 proposta dall'onorevole Rutelli.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Insisto nel mantenere la proposta del Governo, secondo la quale l'unica modifica riguarda le « armi antiche, artistiche o rare o di importanza storica ».

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro d'accordo con il rappresentante del Governo, poiché le osservazioni esposte hanno una loro logica. Quindi, condivido la formulazione dell'emendamento 1.35, con le precisazioni indicate, per esempio, nel caso delle « armi corte da sparo ».

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma se si accetta l'introduzione delle armi corte da sparo, si limita la deroga della presente disciplina soltanto alle pistole e non ai fucili, mentre, evidentemente, esistono fucili non da guerra, che non devono essere inseriti in una normativa che tratta esclusivamente di armamenti per uso bellico.

GIUSEPPE CRIPPA. Con la propria proposta emendativa, l'onorevole Rutelli intendeva riferirsi a paesi in cui è in corso una repressione di notevoli dimensioni (per esempio, il Guatemala di alcuni anni fa con i suoi « squadroni della morte »). Oggi, in questi casi, l'Italia consente l'esportazione di armi ancorché non da guerra; invece, spero si arrivi ad adottare l'embargo totale (penso anche all'attuale situazione in Sudafrica). Comunque, le eccezioni vanno riferite soltanto ad un certo numero di paesi (due, tre, cinque o dieci nel mondo).

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non può farsi carico soltanto il nostro paese di responsabilità morali che...

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Mi trovo perfettamente d'accordo sulla preoccupazione avanzate dagli onorevoli Rutelli e Crippa. Tuttavia, il problema sta nel fatto che con il comma 7 sono esclusi dalla disciplina della presente legge una serie di materiali, i quali, pertanto, non seguiranno la procedura del coordinamento e del controllo. Ora, l'introduzione di una eccezione di questo tipo costringerà a ricondurre tutte le altre ipotesi nella normativa al nostro esame. Ciò accadrà an-

che nel caso di merce da esportare, per esempio, in Svizzera, per la quale occorrerà il parere del comitato interministeriale. In altre parole, tutto il commercio delle armi verrebbe rallentato, riallacciando il sistema generale alle particolari procedure previste nel caso di armamenti per uso bellico.

Ecco perché avevo chiesto un momento di riflessione: occorre trovare il modo di colpire le situazioni eccezionali descritte senza bloccare tutto il sistema del commercio del materiale non d'armamento, che verrebbe costretto a passare attraverso i filtri e le autorizzazioni propri degli strumenti di uso bellico. Infatti, qualora fosse sottoposto a questi vincoli, tutto il mercato ne risentirebbe, accumulando notevolissimi ritardi.

PRESIDENTE. Qual è la sua opinione per quanto riguarda le armi lunghe e corte da sparo?

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Ho già detto di rimettermi alla valutazione del Governo, che avrà svolto le proprie opportune riflessioni in proposito.

GEROLAMO PELLICANÒ. Vorrei far presente un aspetto che potrebbe apparire formale e più di pertinenza della tecnica legislativa, ma che, in realtà, presenta un risvolto sostanziale.

Quanto detto dai colleghi Crippa e Rutelli è — come in molti casi — fondato, ma con la normativa al nostro esame ci proponiamo di disciplinare gli armamenti e, quindi, occorre non alimentare confusioni legislative allargando indebitamente l'ambito della disciplina stessa.

Infatti, dal momento che una norma ricognitiva (l'articolo 2) delimita l'oggetto al materiale d'armamento, non possiamo con il comma al nostro esame formulare eccezioni, per una serie di strumenti di uso non bellico.

Per venire incontro alle preoccupazioni espresse in questa sede, al termine dell'esame degli articoli potrebbe essere formu-

lata una raccomandazione al Governo, affinché esso si faccia carico di sollecitare provvedimenti volti ad impedire che paesi che violano diritti fondamentali e civili siano in qualche misura « aiutati » da aziende italiane. In altre parole, si tratta di impegnare il Governo a prendere in esame tale situazione. Credo che, dal punto di vista legislativo e parlamentare, questo possa costituire il maggiore contributo che possiamo dare.

PRESIDENTE. Intende riferirsi ad una norma...

GEROLAMO PELLICANÒ. Non ad una norma specifica.

PRESIDENTE. Lei fa certamente riferimento ad un ordine del giorno. Mi chiedo se la sua ipotesi riguardi la possibilità da parte del Governo, in alcune particolari situazioni, di proporre eccezioni alla normativa vigente.

GEROLAMO PELLICANÒ. Esattamente. Il Governo potrebbe proporre eccezioni, prendendo in esame la questione e sollecitando provvedimenti che vadano incontro alle nostre preoccupazioni. Tutto ciò dovrebbe avvenire al di fuori della sede in cui ci troviamo, poiché riterrei pericoloso che una simile preoccupazione trovasse ricezione in un provvedimento al quale la materia è estranea.

FRANCESCO RUTELLI. La tematica che stiamo affrontando è di grande rilievo e niente affatto marginale.

Dal punto di vista formale, l'osservazione avanzata dal collega Pellicanò non è appropriata, in quanto ci troviamo ancora nella fase di esame dell'articolo 1, mentre la definizione di « materiali di armamento » viene affrontata dall'articolo 2.

In occidente, fra le strutture politiche e di controllo commerciale si annovera il COCOM, l'organismo preposto a verificare l'incidenza strategica dei materiali che non si caratterizzano immediatamente come di uso militare (nei settori delle

tecnologie, dell'elettronica, e via dicendo). Non vi è dubbio, infatti, che nella realtà internazionale sarebbe ridicolo circoscrivere i materiali significativi dal punto di vista militare e strategico a quelli destinati alle forze armate. È evidente che esistono materiali la cui rilevanza è prettamente militare e strategica, pur non rientrando direttamente tra i materiali tipici di armamento.

I sistemi di cui discutiamo hanno carattere diverso, signor presidente, ma presentano le stesse caratteristiche politiche. Se abbiamo decretato l'embargo delle forniture belliche nei confronti di un governo dittatoriale del terzo mondo, e decidiamo, ad esempio, di non esportare autoblindo in quel paese perché riteniamo che la sua politica sia incompatibile con la nostra, come possiamo dichiararci pronti ad esportare armi da sparo, lacrimogeni e munizionamento cosiddetto leggero che quel governo utilizzerà affidandolo non alle forze armate, magari, ma alla guardia civile nazionale per finalità che, per quanto interne, avranno, comunque, una notevole rilevanza sulla scena internazionale? Come è possibile pensare che autorizzare questo tipo di operazione non abbia un'attinenza diretta con la legge che ci accingiamo ad approvare?

Richiamandomi a quanto detto poc'anzi dal collega Crippa, vorrei far rilevare che il nostro intendimento, in questa sede, non è quello di creare una nuova « selva » di eccezioni: all'interno della struttura prevista in questo provvedimento, identifichiamo un organismo il quale verifica, annualmente, i paesi ai quali non si ritiene opportuno vendere armi. Il numero di questi paesi, ovviamente, risulterà assai ristretto (anche se io desidererei che fosse molto ampio): nell'arco di questi ultimi anni, infatti, abbiamo deciso di non esportare armi soltanto all'Iran e all'Iraq (nell'ultimissima fase della guerra), alla Libia e alla Siria (per un periodo assai ristretto) ed all'Argentina (durante il periodo della guerra delle Falkland).

Nell'ultimo ventennio, dunque, l'Italia ha operato restrizioni nell'esportazione delle armi verso cinque paesi. Ebbene, ritengo che se nei confronti di questi ultimi avessimo autorizzato l'esportazione non di sistemi d'arma, ma di alcune delle armi previste dall'articolo 1 di questo provvedimento, avremmo commesso lo stesso tipo di errore politico.

Appartenendo ad una forza politica la quale desidera un ampliamento del numero dei paesi verso i quali sia vietata l'esportazione delle armi (e questo provvedimento si muove in tal senso), desidero far rilevare l'opportunità che ricadano in questa disciplina anche un certo tipo di mezzi bellici o parabellici, quali quelli utilizzabili in vaste operazioni di ordine pubblico e di repressione di moti interni, che rientrano, chiaramente, nella fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della normativa in esame. Segnalo, pertanto, l'estrema delicatezza di un voto contrario nei confronti di questo tipo di limitazione, anche perché non verrà creato alcun tipo di ostacolo, poiché i paesi con i quali non è possibile commerciare sia i sistemi d'arma, sia le apparecchiature di rilevanza strategica, sia le munizioni ed il tipo di armi a cui si fa riferimento in questo emendamento, risulteranno senz'altro limitati, o comunque previsti e preindicati.

EDOARDO RONCHI. Signor presidente, credo che i colleghi stiano incorrendo in un equivoco rilevante. Infatti, dobbiamo chiarire se stiamo parlando di materiali di armamento, considerati all'articolo 2, o di eccezioni alla classificazione dei medesimi. Se ci riferiamo soltanto ai materiali di armamento, il comma 7 può essere eliminato, in quanto il problema è risolto dal comma 3 dell'articolo 2 (il quale specifica le armi che vengono incluse nel provvedimento al nostro esame), a meno che, anche trattandosi di materiali di armamento — e per alcune armi da sparo può esservi ambiguità — s'intenda ugualmente consentirne l'esportazione. In ogni

caso, un certo tipo di considerazioni andrebbero riportate all'articolo 2, dove alla lettera *b*) si fa specifico riferimento alle armi da fuoco automatiche ed al relativo munizionamento.

ETTORE MASINA. Desidero anch'io ricordarmi a quanto testé detto dal collega Ronchi. Infatti, se le esclusioni previste dal Governo non riguardano il materiale d'armamento, non si comprende perché debbano essere previste all'articolo 1; al contrario, se esse riguardano materiale d'armamento, non si comprende perché non debbano essere considerate all'articolo 2, che definisce, appunto, questo tipo di materiale.

Gran parte del dibattito che stiamo svolgendo in questa sede è proprio volto a chiarire se le armi di cui il Governo desidera l'esclusione (per altro accettata dal Comitato ristretto) possano considerarsi tali o meno...

PRESIDENTE. Onorevole Masina, sono anch'io convinto che sia opportuno discutere di questo tema allorché affronteremo l'esame dell'articolo 2.

ETTORE MASINA. Desidererei, però, che il Governo si mostrasse sensibile ad alcune delle nostre preoccupazioni. Più volte, infatti, abbiamo chiesto — proprio perché ci sta a cuore la produzione e l'esportazione di armi da caccia — quale tipo di fucile non sia di uso bellico, non essendo né arma da caccia, né arma sportiva.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In effetti, ritengo anch'io che in tema di armamento bellico sia più opportuno riferirsi all'articolo 2, il quale recita, testualmente, quanto segue: « Ai fini della presente legge, per materiali di armamento devono intendersi quei materiali che hanno requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione tali da conferire loro un esclusivo utilizzo bellico ». L'articolo

prosegue, poi, con una serie di elencazioni volte a specificare il materiale bellico.

Ciò premesso, ritengo che in questa legge debba essere regolamentato tutto ciò che è considerato materiale bellico, mentre ciò che non è ritenuto materiale o armamento utilizzabile per la guerra debba considerarsi escluso.

Per quanto riguarda la previsione contenuta al comma 7 dell'articolo 1, ritengo che essa sia opportuna al fine di eliminare eventuali dubbi. Tuttavia, non avrei difficoltà ad acconsentire alla sua soppressione, purché risulti chiara la precisazione di cui sopra.

Condivido, comunque, l'invito del presidente, cioè quello a trattare l'argomento in questione nel momento in cui affronteremo le tematiche previste dall'articolo 2.

Occorre ricordare, ancora una volta, che è alla nostra attenzione la materia dell'esportazione importazione e transito dei materiali di armamento descritti dall'articolo 2. L'inserimento di limitazioni relativamente ad altri tipi di armi rischia di penalizzare l'industria nazionale.

Pertanto, l'esclusione in oggetto può essere inserita nell'articolo 2, anziché nel comma 7 dell'articolo 1, ma sottolineo che essa, a mio avviso, deve comprendere le armi indicate nell'emendamento del Governo 1.35.

PRESIDENTE. Effettivamente, l'esclusione attualmente prevista al comma 7 dell'articolo 1 del testo unificato può essere disciplinata nell'articolo 2.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Secondo me, invece, essa è propria dell'articolo 1 ed il suo spostamento all'articolo 2 non risolve nulla.

Le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Rutelli e Crippa sono comprensibili, ma sono contrario all'emendamento Rutelli 1.38. Infatti, si tratta, come sosteneva l'onorevole Crippa, di pochissimi casi, ed occorre valutare se sia opportuno estendere i divieti previsti per i mate-

riali di armamento alle armi non da guerra.

A mio avviso, è necessaria una più approfondita riflessione sul comma 7 dell'articolo 1 e, pertanto, sono favorevole ad un rinvio della seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che l'esclusione dalla disciplina di cui alla legge al nostro esame, attualmente prevista al comma 7 dell'articolo 1, possa essere più propriamente inserita nell'articolo 2. Infatti, poiché tale articolo riguarda i materiali di armamento, potrebbe essere aggiunto un comma che precisasse quali armi non vi sono ricomprese.

Rinvio il seguito della discussione per consentire ai gruppi di valutare quale sia la più opportuna collocazione della disciplina dettata dal comma 7.

La seduta termina alle 11,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 4 aprile 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO